

PROTOCOLLO D'INTESA IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DEL TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) – ANNO 2017 E SEGUENTI.

PREMESSO CHE

- l'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ha istituito a favore delle Province un tributo annuale connesso all'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- il tributo provinciale è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della TARI;
- l'art. 1, commi 641-668 e comma 704, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, introducendo la TARI in sostituzione della TARES che ha abrogato;
- il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- con deliberazioni annuali, pubblicate sul sito internet istituzionale, il Presidente della Provincia fissa la misura del tributo TEFA ;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di ha informato l'Ente di procedere in via diretta alla riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, chiedendo contestualmente la stipulazione di un specifico protocollo d'intesa al fine della riscossione del TEFA e del relativo riversamento alla Provincia di Cremona;

TRA

La Provincia di Cremona con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona, C.F. 80002130195, rappresentata dal Dirigente Massimo Placchi,

E

il Comune di

con sede legale in

C.F.

rappresentato da Segretario Comunale/Responsabile del Servizio

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Il tributo ambientale istituito dalla Provincia ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/92 verrà direttamente riscosso dal Comune contestualmente alla TARI.
2. La Provincia comunicherà le eventuali variazioni dell'aliquota del tributo entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle tariffe per gli Enti Locali.
3. Il Comune in seguito alla formazione degli elenchi annuali delle somme da riscuotere darà immediata comunicazione alla Provincia dell'importo presunto di competenza di quest'ultima.
4. Il Comune provvederà al riversamento delle somme introitate a titolo di tributo ambientale in tre rate secondo le seguenti scadenze:
 - 31 ottobre con riferimento alle somme introitate fino al 30 settembre;
 - 31 dicembre con riferimento alle somme introitate fino al 30 novembre;
 - 28 febbraio dell'anno successivo con riferimento alle somme introitate fino a quella data.
5. Per le somme di competenza degli anni precedenti relative a partite sospese o contestate o per ruoli suppletivi, il tributo provinciale dovrà essere versato alle stesse scadenze di cui al punto 4 con versamento separato per ciascun anno di competenza ed inserite separatamente nella rendicontazione di cui al punto 7.
6. Il versamento relativo ai punti 4 e 5 dovrà essere effettuato sul conto di Tesoreria Unica intestato alla Provincia di Cremona mediante girofondi – IBAN: IT93H0100003245133300060119.
7. Il Comune contestualmente al conguaglio del mese di febbraio presenterà idonea documentazione di rendicontazione comprendente il totale delle somme riscosse al 31/12 dell'anno precedente divise per anno di competenza, le conseguenti somme versate alla Provincia a titolo di tributo ambientale, i compensi trattenuti, gli eventuali rimborsi effettuati ai sensi del successivo punto 8, ed i relativi conguagli.
8. Le somme indebitamente versate dai contribuenti comprensive del tributo provinciale, saranno rimborsate direttamente dal Comune, conguagliate dal Comune stesso nel versamento del mese di febbraio e documentate nella rendicontazione di cui al punto 7.
9. La Provincia di Cremona può disporre specifiche verifiche sulle somme introitate entro cinque anni dall'avvenuto riversamento da parte del Comune.
10. Per le operazioni di cui sopra, il Comune, tratterrà la commissione stabilita dal 5° comma dell'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, pari allo 0,30%, da applicarsi sull'importo introitato a titolo di TEFA.
11. Il complessivo trattenuto di cui al precedente punto, sarà rendicontato da parte del Comune stesso con la medesima documentazione di cui al precedente punto 7.

12. Il presente Protocollo d'Intesa, in vigore dall'anno 2017, avrà valenza anche per gli anni successivi salvo intervenute modifiche di legge o richiesta di revoca o modifica da parte di una o ambedue le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Provincia di Cremona

Il Dirigente

Settore Risorse Economiche e finanziarie

avv. Massimo Placchi

per il Comune di

Cremona,